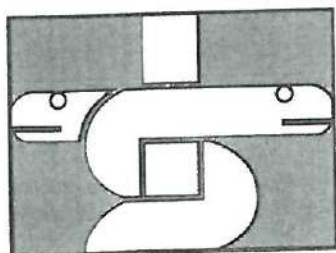


STATUTO DELLA SEDE LOCALE SISM

Segretariato Italiano Studenti in Medicina



**SEGRETARIATO
ITALIANO
STUDENTI
MEDICINA**

STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO

- ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
- ART. 2 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE
- ART. 3 - UTILIZZO DEL LOGO E DEI SEGNI DISTINTIVI
- ART. 4 - SCOPI SOCIALI E ATTIVITÀ
- ART. 5 - SOCI ORDINARI
- ART. 6 - SOCI ORDINARI E ISCRIZIONE ALLA SEDE LOCALE
- ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI
- ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO ART. 9 - I VOLONTARI
- ART. 10 - RAPPORTO ASSOCIATIVO DELLA SEDE LOCALE CON IL SISM NAZIONALE
- ART. 11 - ORGANI DELLA SEDE LOCALE
- ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI
- ART. 13 - COMMISSIONE LOCALE
- ART. 14 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE
- ART. 15 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI SEDE LOCALE
- ART. 16 - RESPONSABILITÀ LEGALE E AMMINISTRATIVA
- ART. 17 - IL PATRIMONIO
- ART. 18 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO
- ART. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
- ART. 20 - CHIUSURA DELLA SEDE LOCALE
- ART. 21 - ESTINZIONE E SCIoglimento
- ART. 22 - RINVIO



STATUTO DELLA SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 Il Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Sede Locale Campobasso - APS (di seguito nel testo "SISM - Campobasso - APS" o "SISM - Campobasso APS" o "Sede Locale" o "SL") è un'associazione no profit.

c.2 Il SISM - Sede Locale di Campobasso assume la propria denominazione in quanto riconosciuta dal Segretariato Italiano Studenti in Medicina (di seguito nel testo "SISM Nazionale" o "SISM" o "Associazione") come sua unità di base nel territorio di appartenenza e si impegna a cambiare tempestivamente denominazione qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la qualifica di Sede Locale del SISM.

c.3 Il SISM - Sede Locale di Campobasso ha sede legale presso Campobasso. Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea dei Soci, non necessita di modifica statutaria. La Sede Locale è tuttavia tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 Il SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina è titolare del nome, del simbolo, del logo e di ogni altro segno distintivo dell'Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo, conformemente alle normative codicistiche e in genere nazionali, nonché l'utilizzo in linea con quanto definito dal Regolamento Interno e dal Manuale della Corporate Identity.

c.2 Il logo distintivo dell'Associazione è stato depositato il 28 giugno 2005 presso il Ministero delle Attività Produttive, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con numero BO2005C000691, da Silvio Sarubbo, ed è quello indicato come logo ufficiale dell'Associazione a tutti i suoi livelli.

c.3 Il logo consiste in due serpenti stilizzati con le spire raccolte attorno a un asse verticale; i serpenti sono bianchi con il contorno nero, lo sfondo è blu; a destra la scritta "Segretariato Italiano Studenti Medicina" in carattere maiuscolo, con le prime lettere di ogni parola completamente nere e le altre bianche con il contorno nero. Eventuali variazioni del logo e/o eventuali loghi alternativi a quello ufficiale potranno essere utilizzati solo e soltanto in perfetta aderenza e conformità con quanto previsto dal Regolamento Interno della stessa Associazione.

c.4 In accordo con quanto previsto dallo Statuto Nazionale del SISM, il SISM - Sede Locale di Campobasso ha facoltà di utilizzare il logo del SISM nella versione prevista per le Sedi Locali. Tale logo consiste nel logo dell'Associazione associato al nome della Sede Locale - APS scritto in nero sotto il logo stesso, conformemente al presente Statuto, allo Statuto Nazionale del SISM, al Regolamento Interno ed al Manuale della Corporate Identity.

ART. 3 - UTILIZZO DEL LOGO E DEI SEGNI DISTINTIVI

c.1 Il materiale marketing, dattiloscritto, o in ogni altro modo prodotto, volto a identificare il SISM dovrà essere caratterizzato dal logo ufficiale dell'Associazione e il relativo utilizzo dovrà essere in linea con quanto definito dal presente Statuto, dallo Statuto Nazionale del SISM, dal Regolamento Interno e dal Manuale della Corporate Identity.

c.2 Del logo è vietata la contraffazione o la riproduzione, nonché l'utilizzo proposto da chiunque e per qualunque scopo che non sia connesso all'Associazione e alle finalità indicate nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale del SISM e nei Policy Statement.

c.3 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche o con i partner del SISM, l'abbinamento del logo e/o dei segni distintivi del SISM con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di



volontariato, deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale.

c.4 È fatto divieto di accostare il nome, il logo, l'immagine ed ogni altro segno distintivo dell'Associazione a loghi e/o segni distintivi di altri soggetti, le cui attività o principi contrastino con i fini ed i principi associativi del SISM, definiti nel presente Statuto, nello Statuto Nazionale del SISM e nei Policy Statement.

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo del SISM è esercitata dal Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale.

ART. 4 - SCOPI SOCIALI E ATTIVITÀ

c.1 Il SISM - Sede Locale Campobasso è un'associazione apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica e orientamento sessuale. Essa agisce nel pieno rispetto del presente Statuto e dello Statuto del SISM Nazionale.

c.2 IL SISM - Sede Locale di Campobasso si impegna ad agire in concordanza e unitarietà con il SISM Nazionale ai fini della tutela dell'identità dell'Associazione, della sua denominazione, dell'utilizzo di quest'ultima e del simbolo grafico che li rappresenta.

c.3 Il SISM persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui ai c.3 e 4 del presente articolo mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del DLG 117/2017:

1. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
2. formazione universitaria e post-universitaria;
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
4. beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

5. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
6. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

c.4 Nel rispetto dell'art. 4 c. 3 del presente Statuto, il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute dell'individuo attraverso:

1. l'informazione e l'educazione sanitaria della popolazione;
2. attività nei settori riguardanti la formazione accademica, la salute pubblica, la salute sessuale e riproduttiva, la salute globale e i diritti umani della ricerca scientifica;
3. la partecipazione a programmi di cooperazione internazionale;
4. lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;
5. la partecipazione e l'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nell'ambito della salute pubblica.

c.5 Per il raggiungimento di tali obiettivi il SISM:

1. partecipa e promuove iniziative a carattere umanitario, sanitario e scientifico, a livello nazionale ed internazionale;
2. effettua e promuove studi di settore e ricerche sulla situazione sanitaria ed universitaria del Paese;
3. agisce all'interno della società civile in genere;
4. partecipa all'elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'Associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
5. promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale, allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
6. sostiene l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio, fornendo agli stessi assistenza morale, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica;
7. partecipa attivamente a campagne di sensibilizzazione riguardo a temi di salute pubblica;



8. promuove, laddove se ne evidenzi la necessità e coerentemente con i suoi scopi sociali, la propria posizione su tematiche di interesse associativo mediante le modalità definite dai suoi organi decisionali e attraverso il dialogo ed il confronto costante con le Sedi Locali.

c.6 Le attività del SISM vengono raggruppate in sei aree tematiche denominate come segue:

- a) Standing Committee on Medical Education (SCOME), l'area che si occupa di educazione a carattere medico-sanitario;
- b) Standing Committee on Professional Exchange (SCOPE), l'area che si occupa di scambi professionali nel contesto dell'IFMSA;
- c) Standing Committee on Public Health (SCOPH), l'area che si occupa di salute pubblica;
- d) Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (SCORA), l'area che si occupa di salute sessuale e riproduttiva;
- e) Standing Committee on Research Exchange (SCORE), l'area che si occupa di scambi di ricerca nel contesto dell'IFMSA;
- f) Standing Committee on Human Rights and Peace (SCORP), l'area che si occupa di diritti umani e pace.

c.6 Il SISM può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

c.7 Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 - SOCI ORDINARI

- c.1 Può ricoprire la qualifica di Socio Ordinario qualsiasi persona fisica.
- c.2 Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che risultino ammesse alla Sede Locale del territorio di riferimento, secondo quanto stabilito all'Art.7, c.2 del presente Statuto.
- c.3 Lo status di Socio Ordinario non è trasmissibile.
- c.4 I Soci Ordinari sono rappresentati al Congresso Nazionale dai delegati nominati dalle Commissioni Locali e scelti tra i soci ordinari della Sede Locale stessa.

ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI ORDINARI

c.1 L'iscrizione al SISM Sede Locale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al c.1 dell'art. 5 avviene attraverso la sottoscrizione dell'apposito modulo d'iscrizione da inviare al Consiglio Esecutivo della Sede Locale, il quale delibererà in merito all'accoglimento o meno della domanda. L'eventuale rigetto della richiesta deve essere adeguatamente motivato tramite comunicazione al diretto interessato entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

c.2 L'organo deputato al riesame delle richieste di iscrizione rigettate dal Consiglio Esecutivo della Sede Locale è l'Assemblea dei Soci.

c.3 L'iscrizione del Socio Ordinario alla Sede Locale comporterà l'automatica adesione dello stesso al SISM Nazionale.

E.4 In riferimento alle attività collegate all'ammissione di nuovi soci ordinari, il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modifiche e integrazioni.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI

c.1 Il Socio Ordinario ha diritto



- a) a essere informato e a partecipare a tutte le iniziative organizzate dalle Sedi Locali e dal SISM Nazionale, nell'ambito, alle condizioni e con le modalità di volta in volta stabilite e previste dagli stessi;
- b) all'eleggibilità a tutte le cariche associative, con le modalità descritte dal Regolamento Interno;
- c) a partecipare, con diritto di voto, all'Assemblea dei Soci del SISM - Sede Locale;
- d) a esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal Regolamento Interno;
- e) a determinare la politica associativa ed eleggere gli organi associativi secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Commentato [1]: +segretario@campobasso.sism.org
+incaricato@campobasso.sism.org ho sistemato anche
il riferimento a questo punto

c.2 Il Socio Ordinario è tenuto:

- a) a corrispondere la Quota Associativa per ogni Anno Associativo;
- b) a osservare i principi e le finalità del SISM espressi nella Carta dei Valori e a favorirne l'attività;
- c) a dare esecuzione alle direttive degli Organi preposti all'attività associativa che siano emanate nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dal presente Statuto e dal Regolamento Interno;
- d) a evitare qualsiasi iniziativa che possa nuocere al prestigio, alla dignità e agli interessi del SISM;
- e) a rispettare e far rispettare le norme del presente Statuto, dello Statuto del SISM Nazionale e del Regolamento Interno.

ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ORDINARIO

c.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.



c.2 La qualifica di Socio Ordinario decade all'inizio del nuovo anno associativo a seguito del mancato rinnovo dell'adesione da parte dell'interessato secondo le modalità previste dal Regolamento Interno per l'aggiornamento dell'elenco dei soci.

c.3 Il Socio Ordinario può sempre recedere dall'Associazione inviando le dimissioni al Consiglio Esecutivo della Sede Locale. La ratifica delle dimissioni da parte del Consiglio Esecutivo della Sede Locale sarà comunicata all'Associazione Nazionale che provvederà a cancellare il socio anche dai propri elenchi.

c.4 In caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto e/o del Regolamento Interno o per comportamento contrario a essi e comunque per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri, lo status di Socio Ordinario viene perso per espulsione da parte dell'Assemblea dei Soci della Sede Locale di appartenenza, con le modalità indicate dal Regolamento Interno.

c.5 L'espulsione di un socio Ordinario da parte di una Sede Locale ne determina automaticamente l'espulsione dal SISM nazionale.

ART. 9 - I VOLONTARI

c.1 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della Sede Locale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

c.2 Ai fini del presente articolo non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

c.3 La Sede Locale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17 del D. Lgs 117/17 solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

c.4 I volontari sono assicurati dal SISM contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10 - RAPPORTO ASSOCIATIVO DELLA SEDE LOCALE CON IL SISM NAZIONALE

c.1 Il SISM - Sede Locale di Campobasso è costituito e riconosciuto come Sede Locale del Segretariato Italiano Studenti in Medicina secondo quanto stabilito dallo Statuto Nazionale dell'Associazione e fin quando siano rispettati i termini previsti dal Regolamento Interno.

c.2 La sede locale di Campobasso afferisce al Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi del Molise e raggruppa i Soci Ordinari afferenti allo stesso.

c.3 Il SISM - Sede Locale di Campobasso è dotata di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto al SISM Nazionale.

c.4 Il SISM Nazionale non assume alcuna responsabilità per eventuali inadempienze amministrative, patrimoniali e fiscali, che venissero a crearsi nei confronti di terzi da parte delle proprie Sedi Locali, anche se sprovviste di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

c.5 La Sede Locale svolge la propria attività nell'ambito dei principi del SISM, delle raccomandazioni degli Organi dell'Associazione e sulla base delle decisioni di volta in volta adottate dalla Commissione Locale e dall'Assemblea dei Soci.

c.6 La Sede Locale accetta i controlli disposti legittimamente dagli Organi dell'Associazione.

c.7 La Sede Locale può godere di un riconoscimento Istituzionale nel territorio di appartenenza.

c.8 La Sede Locale cura la realizzazione delle proprie attività nel rispetto delle Leggi Vigenti, delle disposizioni statutarie e delle decisioni legittimamente assunte dagli Organi dell'Associazione.

ART. 11 - ORGANI DELLA SEDE LOCALE

c.1 Sono Organi della Sede Locale:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) la Commissione Locale (di seguito nel testo CL);
- c) l'Incaricato Locale;
- d) il Consiglio Esecutivo di Sede Locale.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

c.1 L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo sovrano della Sede Locale, essa ha la funzione di deliberare in merito alle questioni più importanti della vita associativa. Le decisioni prese durante una Assemblea dei Soci validamente costituita sono inappellabili presso gli altri organi della Sede Locale. L'Assemblea costituisce altresì un momento durante il quale tutti gli iscritti all'associazione vengono invitati a presenziare e partecipare attivamente offrendo il proprio contributo.

c.2 Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- b) l'elezione o la revoca dell'Incaricato Locale (Presidente) e delle altre cariche della Commissione Locale;
- c) la nomina e la revoca dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti, qualora siano superati i limiti di legge;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci Ordinari;
- f) l'adozione di nuove versioni dello Statuto di Sede Locale;
- g) la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- h) la nomina dei commissari liquidatori;



Commentato [2]: manca comma sul quorum per l'approvazione dello statuto locale. Copiare da modello che vi ho condiviso

- i) la devoluzione del patrimonio;
- j) attendere alla straordinaria amministrazione e deliberare in merito ad ogni altro argomento di carattere ordinario, ovvero straordinario, e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

c.3 Le delibere dell'Assemblea dei Soci vengono adottate a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, salvo diverse disposizioni del presente Statuto e del Regolamento Interno.

c.4 La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto e il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

In seconda convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno un mese dalla seconda, nella quale la deliberazione può essere adottata qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole della totalità degli aventi diritto al voto presenti.

c.5 Per deliberare lo scioglimento della Sede Locale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

c.6 L'Assemblea dei Soci, convocata dall'Incaricato Locale, si riunisce, almeno una volta l'anno, nel periodo compreso fra il 1 ottobre e il 30 settembre, con lo scopo di eleggere la Commissione Locale e approvare il bilancio o rendiconto consuntivo della Sede Locale.

c.5 bis In aggiunta a quanto stabilito dal c.5 del presente articolo, l'Assemblea dei Soci, convocata dall'Incaricato Locale, si riunisce obbligatoriamente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al fine di approvare il bilancio o rendiconto consuntivo della Sede Locale riferito all'anno precedente.

c.6 L'Assemblea dei Soci può essere convocata altresì ogni qualvolta la Commissione Locale lo ritenga opportuno o quando almeno un decimo dei Soci Ordinari ne faccia richiesta scritta all'Incaricato Locale presentando le motivazioni e gli argomenti da trattare.

c.7 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita, in prima convocazione, qualora sia presente la maggioranza semplice dei Soci Ordinari che compongono la Sede Locale.

c.8 L'Assemblea dei Soci è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.

c.9 L'Assemblea dei Soci è pubblica.

c.10 Hanno diritto di parola durante l'Assemblea dei Soci solo i Soci Ordinari. Qualsiasi altra persona presente deve essere autorizzata dal Presidente dell'Assemblea prima di parlare.

c.11 Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari della Sede Locale.

c.12 Durante l'Assemblea dei Soci è possibile esprimere il proprio voto per delega. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.13 Le modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea dei Soci sono descritte dal Regolamento Interno.

ART. 13 - COMMISSIONE LOCALE

c.1 La Commissione Locale è composta dai Soci Ordinari che siano stati eletti alle cariche di Incaricato Locale e Amministratore Locale e dal Segretario Locale, dai Coordinatori Locali delle Aree Tematiche, dal Local Officer on Information and Technology e loro eventuali Assistant, sempre eletti fra i Soci Ordinari.

c.2 I Coordinatori Locali delle Aree Tematiche sono:

- a) il Local Exchange Officer (di seguito nel testo LEO);
- b) il Local Officer on Research Exchange (di seguito nel testo LORE);
- c) il Local Officer on Medical Education (di seguito nel testo LOME);
- d) il Local Public health Officer (di seguito nel testo LPO);



- e) il Local Officer on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and AIDS (di seguito nel testo LORA);
- f) il Local Officer on Human Rights and Peace (di seguito nel testo LORP)
- g) il Local Coordinator on Capacity Building (Di seguito nel testo LCCB).

c.3 In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, qualora l'Assemblea dei Soci deliberi in tal senso, è possibile eleggere all'interno della Commissione Locale un Local Exchange Officer for Outgoings e un Local Exchange Officer for Incomings che acquisiscono poteri e compiti propri del Local Exchange Officer di cui al punto a) del c.2 del presente articolo secondo quanto stabilito dal Regolamento Interno dell'Associazione

c.4 Tutti i componenti della Commissione Locale possono essere coadiuvati da uno o più Assistant eletti che acquisiscono diritto di voto all'interno delle sedute della Commissione Locale.

c.5 Fanno parte della Commissione Locale anche gli eventuali Responsabili Locali dei Progetti Nazionali che, eletti tra i Soci Ordinari, acquisiscono diritto di voto all'interno delle sedute della Commissione Locale.

c.6 Tutte le cariche della Commissione Locale decorrono dal momento dell'elezione in sede di Assemblea dei Soci fino alla Assemblea dei Soci dell'anno successivo convocata secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

c.7 Tutte le cariche della Commissione Locale non sono retribuite.

c.8 Il Socio Ordinario che abbia rivestito una delle cariche della Commissione Locale per quattro anni consecutivi non può candidarsi alla stessa carica qualora sia presente un altro candidato per la successiva elezione.

ART. 14 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE

c.1 Alla Commissione Locale spettano tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli demandati dalla legge o dal presente Statuto alle singole cariche che lo compongono, al Consiglio Esecutivo di Sede Locale e all'Assemblea dei Soci.

Spetta, tra l'altro, alla Commissione Locale:



- a) la promozione di iniziative atte a realizzare gli scopi sociali dell'Associazione;
- b) l'investimento, l'utilizzo e l'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei suoi scopi sociali;
- c) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni alla Sede Locale;
- d) la nomina dei Soci Ordinari delegati a rappresentare la Sede Locale durante i Congressi Nazionali del SISM;
- e) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- f) lo svolgimento di ogni altra attività non esplicitamente delegata al Consiglio Esecutivo di Sede Locale.

c.2 La Commissione Locale è tenuta a rinnovare le proprie cariche entro e non oltre il 31 dicembre e ad inviare al Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale l'istanza di adesione al SISM Nazionale entro i termini previsti dal Regolamento Interno. Scaduti tali termini il SISM - Sede Locale di Campobasso perde la qualifica di Sede Locale del SISM Nazionale ed è obbligata a cambiare tempestivamente propria denominazione.

ART. 15 - IL CONSIGLIO ESECUTIVO DI SEDE LOCALE

c.1 Il Consiglio Esecutivo della Sede Locale è composto dall'Incaricato Locale, dal Segretario Locale e dall'Amministratore Locale.

c.2 Il Consiglio Esecutivo della Sede Locale si occupa di questioni di ordinaria amministrazione, della promozione della progettualità locale, dei rapporti della Sede Locale con il SISM Nazionale e altre Associazioni ed Enti.

c.3 Le cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale sono indispensabili per la costituzione della Sede Locale.

c.4 Qualora non fosse possibile procedere al rinnovo delle cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale o Amministratore Locale; l'Incaricato Locale uscente, Segretario Locale

uscente o l'Amministratore Locale uscente o l'Assemblea dei Soci in loro assenza, notificano la situazione al Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

c.5 Le cariche di Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale sono incompatibili tra loro e con le cariche del Consiglio Esecutivo del SISM Nazionale.

c.6 Il Consiglio Esecutivo locale è l'organo di amministrazione. Esso è composto dall'Incaricato Locale che lo presiede e dall'Amministratore Locale e Segretario Locale.

c.7 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ LEGALE E AMMINISTRATIVA

c.1 L'Incaricato Locale, eletto dall'Assemblea dei Soci tra i suoi componenti, presiede il SISM - Sede Locale Campobasso - APS , rappresenta la Sede Locale verso il SISM Nazionale, verso i terzi in genere e in giudizio e nel territorio per quanto riguarda le sue specifiche competenze.

c.2 Il Consiglio Esecutivo detiene la responsabilità amministrativa ordinaria e straordinaria della Sede Locale.

ART. 17- IL PATRIMONIO

c.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubblici;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) i proventi di eventuali raccolte fondi occasionali, svolte secondo la normativa vigente.

c.2 Il patrimonio del SISM è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c.2 La Commissione Locale provvede all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.3 È vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.4 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 18 - L'ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha durata dal 1 Ottobre al 30 Settembre dell'anno successivo.

c.2 Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e in accordo con quanto previsto dal Regolamento Interno, dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci il bilancio o rendiconto consuntivo dell'anno precedente, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

c.3 L'amministratore Locale deve redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

c.4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Sede Locale ed il risultato economico dell'esercizio.



c.4 In caso di superamento per due esercizi consecutivi dei limiti di legge, il Consiglio Esecutivo nomina un organo di controllo, anche monocratico, per la revisione legale dei conti, così come previsto dalla normativa vigente.

ART. 19 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

c.1 I Soci Ordinari possono essere oggetto di provvedimenti disciplinari in caso di gravi inadempienze al presente Statuto e/o al Regolamento Interno o per comportamento contrario a essi ovvero per atti che danneggino l'Associazione, il SISM Nazionale e i loro membri.

c.2 I criteri presi in esame per valutare la gravità dell'atto e l'entità del relativo provvedimento da adottare sono:

- a. intenzionalità del comportamento;
- b. grado di negligenza;
- c. rilevanza degli obblighi violati;
- d. responsabilità connesse alla posizione occupata dalla persona;
- e. grado di danno/pericolo causato all'Associazione o a terzi;
- f. circostanze aggravanti/attenuanti;
- g. concorso tra più soggetti.

c.3 I possibili provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci Ordinari sono:

- a) l'espulsione;
- b) la revoca dalla carica locale;

c.4 L'espulsione del Socio o la revoca di una carica locale possono essere comminate esclusivamente dall'Assemblea Locale dei Soci della Sede Locale interessata.

c.5 La Sede Locale riconosce al SISM Nazionale la funzione di arbitro amichevole, di mediazione e di parere su atti deliberativi che dovranno obbligatoriamente essere adottati dagli organi democratici eletti in sede locale in materia di controversie tra:

- a) Soci persone fisiche appartenenti ad una stessa Sede Locale;

- b) Soci persone fisiche appartenenti a Sedi Locali differenti;
- c) Soci persone fisiche e Sedi Locali;
- d) differenti Sedi Locali.

c.6 Le modalità con cui vengono disciplinati i Provvedimenti di cui al c.3 vengono descritte nel Regolamento Interno.

ART. 20 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SEDE LOCALE

c.1 La qualifica di Sede Locale del SISM si perde nei seguenti casi:

- a) qualora non siano eletti Incaricato Locale, Segretario Locale e Amministratore Locale secondo le modalità previste nel Regolamento Interno;
- b) per inadempienza alle modalità di adesione della Sede Locale al SISM Nazionale, come stabilito dall'Art. 12 c.2 dello Statuto Nazionale;

c.2 Il disconoscimento della Sede Locale è deliberata con le modalità stabilite dal Regolamento Interno; la delibera è comunicata a mezzo di posta ordinaria o elettronica alla Sede Locale da parte del Presidente Nazionale.

c.3 La Sede Locale che perde tale qualifica ai sensi del c.1 del presente articolo è obbligata a modificare tempestivamente il proprio nome.

ART. 21 - ESTINZIONE O SCIoglimento

c.1 Lo scioglimento del SISM - Sede Locale di Campobasso avviene con delibera dell'Assemblea dei Soci validamente costituita solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

c.2 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Sede Locale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore aventi fini di utilità sociali individuato in sede di Assemblea dei Soci, previo parere



positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge.

ART. 22 - RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello Statuto Nazionale del SISM, del Regolamento Interno, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della Lg.117/17.

inciale di



SISM - Sede Locale di Campobasso



Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Emissione ricevuta il **27 GEN, 2020**
Cat. € Aln. **91** Solo **3**
Totale € **ESNTE** Delega di pagamento del

L'addetto
Giovanni Rizzo

Firma su delega del Direttore Provinciale - Campobasso

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 7739/2023 del 11-01-2023
Allegato 3 - Class. 0 - Copia Documento